

## QUESITI DI ORDINE GENERALE

- 1. Quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie, avendo come date di riferimento le scadenze del 21 giugno, 23 luglio e 31 agosto 2021, in modo da poter compilare in maniera più precisa il cronoprogramma?**

Non è possibile indicare una data di uscita dei risultati, che sono strettamente connessi al numero di domande pervenute e ai relativi lavori di istruttoria e commissione. I tempi di pubblicazione sono in media di 60/90 giorni dalla data di scadenza della Sezione del bando. In ogni caso, tutti i risultati saranno pubblicati entro il 2021. Il cronoprogramma è inteso di massima e va compilato inserendo i mesi generici e non specifici, come richiesto dal bando. Dopo l'aggiudicazione eventuale del grant, si predisporrà il cronoprogramma effettivo.

- 2. Sono ammissibili progetti operanti nell'ambito delle arti performative e strettamente legati ai linguaggi della drammaturgia contemporanea di circo, danza e teatro fisico?**

Le arti performative rientrano in quelle finanziate dal bando nei limiti delle competenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea, ovvero se rientrano nell'espressione delle arti visive e non dello spettacolo dal vivo – con diretto riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi e allo spettacolo viaggiante – che appartengono alla Direzione Generale Spettacolo dal Vivo.

- 3. Istituzioni con sede nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino possono essere considerate partner culturali stranieri? Gli Istituti Italiani di Cultura, Consolati e Ambasciate sono considerati istituzioni culturali straniere? E gli istituti stranieri in Italia?**

Il progetto Italian Council mira a una promozione al di fuori dei confini nazionali: essendo lo Stato del Vaticano – così come la Repubblica di San Marino – enclave nel territorio italiano, enti appartenenti a questi Stati non possono essere ritenuti sufficienti, da soli, per la promozione internazionale del progetto. Come indicato all'art. 17 del bando, si specifica che *“Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura non sono istituzioni straniere bensì enti italiani operanti all'estero”*. Ai fini del bando, infatti, per "Istituzione culturale straniera" operativa nell'ambito dell'arte contemporanea si intende una istituzione culturale non italiana e con base oltre i confini nazionali. Per lo stesso motivo, non sono ammessi come partner internazionale unico neanche gli istituti culturali stranieri o le accademie straniere in Italia. Pertanto, l'attività promozionale internazionale deve essere necessariamente svolta in una istituzione del contemporaneo situata oltre i confini nazionali.

- 4. Che ruolo ha, più nello specifico, un partner culturale, e quale le sue differenze dal partner di progetto? Riguardo all'attuazione del progetto, vi sono attività non consentite al partner culturale?**

La differenza tra partner di progetto e partner culturale è principalmente nel tipo di coinvolgimento all'interno del progetto. Come esplicitato nell'art. 2 del bando, il partner culturale è quel soggetto che si impegna a promuovere culturalmente il progetto e che quindi è coinvolto esclusivamente in attività di promozione impegnandosi, ad esempio, a ospitare eventi e attività culturali a riguardo (esempi pratici: ospita l'artista per la sua ricerca; ospita l'artista per talk o workshop; aiuta nella promozione e comunicazione; ospita la mostra promozionale o screening di video, o altri eventi promozionali). Le spese relative ad attività promozionali riguardanti il progetto possono rientrare nel contributo richiesto per il bando ma devono essere direttamente sostenute dal soggetto proponente, o da un partner di progetto. Sempre secondo quanto riporta l'art. 2 del bando, un partner culturale può anche essere co-finanziatore del progetto: ciò significa che, oltre allo svolgimento di attività promozionali, eroga un contributo monetario per la realizzazione del progetto. Il partner di progetto ha un ruolo progettuale molto più marcato e collabora attivamente alla riuscita del progetto. Inoltre, è autorizzato a sostenere spese ammesse a contributo, seppure in misura minore rispetto al proponente. Può o non può svolgere le stesse azioni di un qualsiasi partner culturale, ma con un ruolo più strutturato e operativo. I partner culturali non devono essere confusi con fornitori, sponsor o sponsor tecnici e dunque non possono svolgere attività connesse a questi soggetti (cfr. art. 2). Tra gli esempi pratici di attività non consentite: non sono ammesse mostre o altri eventi in gallerie d'arte commerciali. Altre attività saranno valutate dalla Commissione che è l'unica che può decidere in merito.

**5. Una istituzione può essere partner di progetto su due linee di intervento diverse, con due istituzioni capofila diverse, per esempio per un progetto di ambito 1 e per un progetto di ambito 2?**

L'art. 2 indica che "Tutti i soggetti attuatori (proponente singolo o capofila e partner di progetto) possono partecipare al bando con una sola candidatura". Il bando è unico anche se si sviluppa su tre ambiti di intervento. La candidatura è intesa pertanto per l'intero bando e nessuno degli attuatori può partecipare come attuatore a più progetti di ognuno dei tre ambiti.

**6. Un partner culturale può essere un'organizzazione privata a fini di lucro o deve obbligatoriamente essere un ente no-profit?**

Il partner culturale può essere anche privato, preferibilmente non profit. Enti for profit sono ammessi solo se coerenti rispetto alla natura del progetto e necessari alla realizzazione dello stesso: in questo caso la collaborazione deve essere chiaramente e opportunamente giustificata. Non sono ammessi come partner culturali gallerie d'arte commerciali e imprese altrimenti individuabili come sponsor. La collaborazione sarà attentamente esaminata dalla DGCC e dalla Commissione di Valutazione, che può non accettarla qualora non la ritenesse opportuna (cfr. art. 2).

**7. Sono ammissibili, in qualità di partner culturali, istituzioni estere non specificatamente attive nell'ambito dell'arte contemporanea?**

Il bando non specifica che il partner culturale debba essere esclusivamente attivo nell'ambito dell'arte contemporanea. Tuttavia, si ricorda che in alcune Sezioni è specificato che le istituzioni straniere coinvolte per la presentazione dei progetti all'estero debbano essere accreditate e attive nell'ambito dell'arte contemporanea. La Commissione si riserva

comunque di valutare la qualità del partenariato attivato e la coerenza rispetto alla proposta progettuale presentata.

**8. Nel caso uno dei partner culturali fosse un'Università, chi dovrebbe firmare la lettera di impegno formale?**

La lettera di impegno formale dovrà essere firmata dal Legale rappresentante dell'istituzione coinvolta. Se un ateneo il rettore, se un dipartimento il direttore di dipartimento, se un centro di ricerca interno all'università il direttore del centro. Potrà avere anche una firma congiunta con chi effettivamente collaborerà al progetto, come ad esempio il singolo docente coinvolto.

**9. È sufficiente che la lettera d'intenti sottoscritta da un'istituzione partner culturale non sia a firma del Direttore ma, a mero titolo esemplificativo, del dirigente, o responsabile di dipartimento, o curatore dell'istituzione, che asserisca che le sue competenze gli permettono di assumere l'impegno per tali attività?**

La firma della lettera deve essere di una personalità deputata a poter prendere impegni formali e vincolanti per conto e per nome dell'istituzione coinvolta.

**10. Nel caso si ricevano dei fondi da altri enti pubblici che sono anche partner culturali, questo potrebbe essere un problema per l'assegnazione dei fondi da parte dell'Italian Council?**

I co-finanziamenti da altri enti e istituzioni sono ammessi. È necessario inviare tutta la documentazione descritta nel bando e indicare l'istituzione tra i co-finanziatori, in questo senso l'istituzione può essere un partner culturale co-finanziatore, pertanto è richiesta una lettera di impegno in cui si indicherà anche la quota con cui collaborerà.

**11. Se un partner culturale è, al tempo stesso, anche co-finanziatore, come dovrà essere formalizzato il suo impegno economico all'interno del progetto?**

Come indicato all'art. 2 del bando, è possibile che un partner culturale possa co-finanziare il progetto, indicandolo nell'apposita sezione della domanda di ammissione al finanziamento. Per maggiore chiarezza e coerenza, è opportuno menzionarlo all'interno della lettera di impegno formale a promuovere il progetto che, come indicato all'art. 2 del bando, dovrà contenere le modalità di promozione, nonché una sintetica dichiarazione con la quale si impegna ad accettare e rispettare tutte le condizioni del bando "Italian Council – X edizione 2021". Si ricorda che il partner culturale deve essere un ente pubblico o privato. In quest'ultimo caso il suo coinvolgimento deve essere coerente con il progetto e comunque rispettare i vincoli specificati alla FAQ n. 6.

**12. Alcune spese vorrebbero essere coperte da alcuni soggetti terzi: questi soggetti, se rientrano nel progetto come partner culturali co-finanziatori, sono obbligati a versare una quota al capofila o al proponente singolo o possono sostenere direttamente le spese? In generale, i co-finanziatori possono pagare spese?**

Per il solo co-finanziamento e solo nel caso di partenariati culturali, il partner culturale co-finanziatore può pagare direttamente alcune delle spese. Dovrà necessariamente indicare quali spese e per quali importi nella lettera di impegno a sostenere il progetto. Le fatture dovranno necessariamente riportare il riferimento all'Italian Council, all'edizione, all'anno e al titolo del progetto. Le fatture saranno poi consegnate al proponente o al capofila per la

rendicontazione; il pagamento di fatture da enti che non siano il capofila del progetto o il partner di progetto è accettabile solo in caso di cofinanziamento e alle condizioni indicate. Sono infatti ammesse a finanziamento esclusivamente fatture intestate al capofila o al partner di progetto e, se è presente un contratto tra il capofila e l'artista, anche dall'artista (art 17.1). Questo solo per quote minoritarie del contributo. Se i terzi sono solo co-finanziatori o sponsor, possono solo versare somme di denaro al proponente o al capofila, ma non possono essere intestatari di fatture.

**13. Il nostro piano di promozione prevede una serie di eventi presso istituzioni internazionali. Le istituzioni coinvolte saranno partner culturali del progetto. Abbiamo capito che non è possibile assegnare fondi o rimborsi ai partner culturali. La domanda: è possibile inserire nel budget le spese correnti degli eventi di promozione, come assistenza tecnica e un minimo di catering, specificando che i fondi andranno a provider esterni e non ai partner culturali che ospiteranno gli eventi?**

Le spese per gli eventi sono sostenute solo dal proponente e dagli eventuali partner di progetto. I partner culturali offrono una collaborazione, ma non sono dei fornitori, pertanto non possono ricevere pagamenti. In buona sostanza il beneficiario affronta le spese per l'evento (di qualunque genere, per esempio affidandoli a un service) e il partner culturale offre la sua collaborazione nella promozione.

**14. Se un partner di progetto è, al tempo stesso, anche co-finanziatore, come dovrà essere formalizzato il suo impegno economico all'interno del progetto?**

Come indicato all'art. 2 del bando, è possibile che un partner culturale possa co-finanziare il progetto, indicandolo nell'apposita sezione della domanda di ammissione al finanziamento. Per maggiore chiarezza e coerenza, è opportuno menzionarlo all'interno dell'accordo di partenariato che, come indicato all'art. 2 del bando, al suo interno "*dovrà obbligatoriamente specificare in maniera chiara: l'anagrafica e la natura giuridica di ogni soggetto coinvolto; dovrà disciplinare l'ambito, l'oggetto e la durata dell'accordo; gli impegni, i ruoli e le quote finanziarie gestite sia del capofila che di ogni singolo partner*". Si ricorda che il partner di progetto deve essere un ente pubblico o privato non profit; uno sponsor in esercizio commerciale o for profit non può essere dunque anche partner di progetto.

**15. È possibile che un partner di progetto o un partner culturale sia, al tempo stesso, un soggetto fornitore, e riceva quindi un compenso per alcune spese direttamente sostenute all'interno del progetto, dietro regolare emissione di un documento fiscale?**

No. Il partner culturale, così come il partner di progetto, non può essere in nessun modo un soggetto fornitore ovvero, come spiegato all'art. 2 del bando, un ente che eroga un servizio per il progetto emettendo un documento fiscalmente valido.

**16. L'istituzione straniera coinvolta nel progetto può essere partner di progetto oppure può essere solo ed esclusivamente partner culturale, e quindi non può beneficiare del contributo nemmeno indirettamente?**

Relativamente alle Sezioni I, II, III e V l'istituzione straniera può essere coinvolta anche in qualità di partner di progetto e quindi, come indicato nell'art. 2 del bando, può ricevere dal proponente capofila una quota minoritaria del contributo, da gestire direttamente. In questo

caso, sempre come indicato all'art. 2, sarà necessario un accordo di partenariato sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori coinvolti.

**17. Le cooperative mutualistiche, che richiamano esplicitamente nei loro statuti le disposizioni dell'art. 2514 c.c., sono considerabili enti senza scopo di lucro? In generale, per quanto riguarda gli enti che possono avere anche nature giuridiche differenti, quali documenti sono richiesti a prova della natura di ente "senza scopo di lucro"?**

Le cooperative mutualistiche, che richiamano esplicitamente nei loro statuti le disposizioni dell'art. 2514 c.c., sono considerabili enti senza scopo. Lo scopo di lucro è il c.d. scopo-fine della società volto a produrre utili (lucro oggettivo) da distribuire ai soci (lucro soggettivo); consiste nell'orientamento al profitto ossia alla differenza positiva tra il valore dei ricavi economici e i costi economici. Il lucro è l'eccedenza positiva dei ricavi al netto dei costi che vengono divisi tra i soci. (riferimento normativo, art. 2247 Codice Civile). Sono quindi da intendersi come società senza scopo di lucro quelle ove non è prevista la ripartizione degli utili tra i soci oppure le c.s. Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 155/2006, ovvero le organizzazioni private, ivi comprese le società, "che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale". Le organizzazioni, e dunque anche le società, che esercitano un'impresa sociale e vogliono essere considerate tali, non possono avere scopo lucrativo: devono infatti "destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio" e non possono distribuire utili e avanzi di gestione in favore dei soci. Per partecipare al bando, a riprova dell'assenza di scopo di lucro, deve essere presentato in allegato alla domanda, in aggiunta alla documentazione già richiesta: Statuto, Atto Costitutivo, accompagnati da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale viene riportata e dichiarata la natura "non profit".

**18. Se una istituzione esistente da molti anni sotto diversa natura giuridica e/o dipendente da altro ente, e da sempre operante nell'ambito dell'arte contemporanea, è divenuto ente no profit di diverso tipo e/o autonomo da meno di 24 mesi, può partecipare al bando come soggetto proponente, capofila o partner di progetto?**

Solo per questa fattispecie è possibile presentare tutti i documenti che attestino l'attività nell'ambito dell'arte contemporanea anche nella precedente natura (che non deve essere comunque di natura commerciale, ma sempre legata alla valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea) e lo statuto attuale dell'ente non profit e/o documentazione da cui si evinca il passaggio dalla precedente condizione giuridica e/o l'appartenenza ad altro ente e dunque la continuità nell'attività di promozione e valorizzazione delle arti contemporanee. Si specifica, in tal senso, che alla domanda di partecipazione vanno allegati:

- statuto e/o altra documentazione oggettiva (vale a dire atti ufficiali) da cui si evinca in maniera chiara l'eredità delle attività o l'attività ereditata;
- documentazione oggettiva (vale a dire atti ufficiali, documenti del precedente ente in relazione all'istituzione e/o alle attività della biennale, eventuali passaggi di consegne formali, etc) atta a testimoniare l'attività pregressa in altro ente e il passaggio alla nuova associazione, anche di eventuale personale e/o responsabile coinvolto.

**19. Se, a causa di eventi eccezionali (correlati, ad esempio, all'emergenza Covid-19 in corso), un partenariato culturale dovesse essere annullato, cosa accadrebbe?**

Qualora, per motivi di forza maggiore e del tutto eccezionali, un partner culturale dovesse interrompere la collaborazione, essendo la partnership valutata dalla Commissione, il proponente è tenuto a: informare tempestivamente la DGCC; inoltrare una formale richiesta di variazione di progetto proponendo un partner alternativo di pari o livello superiore al precedente. La DGCC, una volta esaminata la richiesta, valuterà o meno l'ammissibilità della variazione di progetto.

**20. Date le particolari circostanze dovute all'emergenza Covid-19 in corso, qualora dovessero insorgere problemi e ritardi nella programmazione delle attività previste dal progetto, cosa accadrebbe?**

Qualora l'emergenza sanitaria in corso dovesse continuare a causare ritardi e difficoltà nello svolgimento dei progetti, la DGCC darà tutte le indicazioni in merito.

**21. Il co-finanziamento, anche quando coperto interamente dal proponente, può essere corrisposto in beni e servizi (*kind*)?**

La regola generale è che il co-finanziamento deve essere corrisposto sempre con spese vive effettive, giustificate e documentabili sostenute per il progetto nell'arco di tempo del progetto. In altre parole, le spese per il progetto, anche di co-finanziamento, devono essere effettivamente sostenute. Infatti, il bando, all'art. 3 recita che il proponente deve garantire "*di poter sostenere almeno il 20% (venti per cento) dei costi ammissibili del progetto, che potrà essere assicurato anche mediante eventuali forme di co-finanziamento*". Il bando sottolinea l'impossibilità del contributo in *kind* (beni e servizi) rispetto ai co-finanziatori terzi per intendere che non sono ammesse sponsorizzazioni tecniche all'interno del budget, ma solo all'esterno, ma la regola dell'inammissibilità di co-finanziamento in *kind* (beni e servizi) è estensibile a tutto il finanziamento. Possono essere ammesse spese interne all'attività dei soggetti attuatori, solo se effettivamente legate al progetto e documentabili. L'esempio base, e anche il più ricorrente, è l'uso del personale interno (cfr. FAQ n. 22) o di spese per utenze o di affitto per il solo periodo della durata del progetto e se strettamente legate al progetto, in entrambi i casi spese vive, effettive e documentabili.

**22. All'interno del 20% dei costi ammissibili del progetto che devono essere garantiti e co-finanziati dal soggetto proponente, è possibile includere anche i costi del personale interno?**

Sì. Sono ammissibili al rendiconto come co-finanziamento, da parte dei soggetti attuatori, i costi del personale interno al proponente, che sono generalmente quelli relativi a contratti di lavoro dipendente, regolarmente censito. Il totale delle ore rendicontabili all'interno del progetto sono quelle ordinarie nella misura massima complessiva di 840 all'anno, proporzionate alla durata del progetto (esempio: per un progetto di undici mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 770; per un progetto di 18 mesi sono 1260). La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente.

**23. In riferimento alle spese ammissibili a finanziamento, sono incluse quelle riconducibili ad eventuali adempimenti nei confronti delle disposizioni igienico-sanitarie anti COVID-19?**

Sì, possono essere ammesse a finanziamento anche spese per adempimenti delle norme COVID-19, riconducibili a costi logistici.

**24. In riferimento alle spese ammissibili a finanziamento, sono incluse quelle riconducibili a treni, noleggio autovetture, spese di trasporto locale (come, ad esempio, abbonamenti per mezzi pubblici, o taxi)?**

Sì, purché in classe economica dove opzionabile o comunque soluzioni di viaggio *low budget*. Per maggiori dettagli si rimanda comunque ai costi ammissibili e non ammissibili delle specifiche Sezioni del bando.

**25. A esclusione della Sezione VIII, sono ammissibili a finanziamento spese quota parte sostenute dai soggetti attuatori, ma non direttamente riconducibili al progetto (come ad esempio spese di cancelleria, spese telefoniche, spese di manutenzione strumentazione informatica, etc.)? Se sì, possono costituire parte del 20% di co-finanziamento a carico del proponente?**

In generale, all'interno del bando per essere considerati rendicontabili e/o ammissibili a finanziamento, tutti i costi sostenuti devono essere: necessari per l'attuazione del progetto, previsti nel quadro economico, effettivamente sostenuti, identificabili. Le fatture devono essere pertanto quietanziate. Non sono pertanto ammissibili spese organizzative e gestionali dell'ente che non possano essere ricondotte chiaramente e direttamente alla realizzazione del progetto. Si rimanda alla FAQ n. 1 per l'ammissione a cofinanziamento dei costi di personale dei soggetti attuatori.

**26. Le spese di co-finanziamento che devono essere garantite dal soggetto proponente nella misura minima del 20% del costo totale del progetto, devono essere rendicontate?**

Sì. Le spese di co-finanziamento devono essere regolarmente rendicontate come quelle realizzate grazie al finanziamento, dunque devono essere presenti nel quadro economico previsionale, realizzate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria e successivamente testimoniate da documenti contabili quietanzati.

**27. Nelle Sezioni II, III, IV è obbligatorio che il proponente sostenga i costi per il fee dell'artista o del curatore o del critico promosso dal progetto? In questi casi, il costo per il fee rientra nel 20% di co-finanziamento o è inteso come una spesa ulteriore?**

Nelle Sezioni II e III il proponente è tenuto a garantire il fee per il soggetto promosso dal progetto. Nella Sezione IV è l'istituzione straniera invitante a dover garantire il fee del critico o curatore. In tutti i casi, il fee rientra nella quota di co-finanziamento del 20%.

**28. È necessario presentare un accordo formale con i co-finanziatori o gli sponsor coinvolti nel progetto?**

Le informazioni su eventuali co-finanziatori o sugli sponsor vanno indicate all'interno della domanda di ammissione, sotto la totale responsabilità del proponente, dove richiesto. La DGCC non entra nei rapporti nascenti tra il proponente e i terzi e si riserva comunque di

valutare l'opportunità dello sponsor in esercizio commerciale ed eventualmente di non accettarlo.

**29. Quale differenza c'è tra sponsor e co-finanziatore?**

Gli sponsor sono coloro che pubblicizzano il proprio marchio in cambio di un finanziamento al progetto. Gli sponsor devono essere generalmente coerenti con il progetto e saranno valutati in termini di opportunità dalla Direzione Generale (art. 2) che può non accettarne il contributo e dunque l'esposizione del logo. Il co-finanziatore è colui che supporta economicamente il progetto e si qualifica come *donors* o *supporter*. Può anche essere una persona fisica (mecenate) o un ente privato o commerciale non ammissibile come sponsor. Anche in questo caso la Direzione Generale può valutare l'opportunità. Se non ci sono sponsor, nel formulario, nella dichiarazione della copertura del 20% da parte di terzi, al posto di "sponsor", si indicherà "co-finanziatori".

**30. Lo sponsor può essere contemporaneamente uno dei fornitori che emettono fattura?**

No. Lo sponsor, ovvero il soggetto anche in esercizio commerciale che si impegna a sostenere economicamente il progetto (art. 2 del bando) non va confuso con il soggetto fornitore, ovvero l'ente che eroga un servizio a pagamento per il progetto emettendo un documento fiscalmente valido. Lo sponsor può essere tecnico se fornisce beni e servizi gratuitamente ai fini della sua promozione.

**31. Una galleria privata o un ente privato profit possono essere partner culturali del progetto? La galleria privata può essere sponsor oppure co-finanziatore?**

Una galleria d'arte commerciale non può essere partner culturale del progetto. In generale, gli enti privati for profit possono essere partner culturali solo se il progetto dell'artista prevede collaborazioni specifiche e intrinseche per la sua ricerca con tali realtà (a solo titolo esemplificativo: un laboratorio scientifico oppure una impresa che produce uno specifico materiale al centro della ricerca dell'artista).

Una galleria d'arte commerciale non può nemmeno essere sponsor del progetto. Come indicato nella FAQ n. 29, gli sponsor sono aziende o imprese o società che pagano una quota di co-finanziamento per la pubblicità del proprio marchio commerciale. Come indicato nell'art. 2 del Bando, la DGCC si riserva sempre "la facoltà di valutare l'ammissibilità dello sponsor sulla base di criteri di opportunità e affidabilità". In questo caso, per questioni di opportunità, la galleria non può comparire come sponsor, ma può essere un co-finanziatore: il suo marchio non potrà dunque comparire nel campo dei loghi ma potrà, in alternativa, comparire nei colophon tra l'elenco dei possibili *donors* o *supporters* del progetto.

**32. Per ottenere la liquidazione della prima parte del contributo è necessario che le fatture o altri documenti di spesa presentati a rendiconto siano tutte già pagate all'atto della presentazione della richiesta?**

Ad eccezione delle Sezioni VII e VIII, i soggetti beneficiari del contributo dovranno consegnare per la II fase (erogazione del 50% del finanziamento), al raggiungimento delle quote previste dal bando, il prospetto analitico di rendicontazione di tutti i costi effettivamente sostenuti fino a quel momento per la realizzazione del progetto. Le spese potranno quindi essere riconosciute per il contributo solo se sostenute nel periodo di ammissibilità, periodo riferito alla proposta vincitrice, decorrente a partire a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione di ammissione a contributo. Le spese rendicontate,

sia in acconto che a saldo, sono considerate finanziabili se costituiscono un costo effettivamente sostenuto (criterio di cassa), pertanto i documenti dovranno essere regolarmente quietanzati. La documentazione giustificativa delle spese deve sempre far riferimento ad impegni giuridicamente perfezionati (contratti, lettere incarico, fatture etc.). In tali documenti dovrà essere indicato, in modo chiaro ed univoco: il fornitore o prestatore del servizio; l'oggetto della prestazione e/o fornitura; il relativo importo; il riferimento al titolo del progetto e all'Italian Council.

**33. In caso di vincita, come si svolge la modalità di rendicontazione del progetto se si richiede e ottiene l'anticipo del 35% dietro presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa o, per i non residenti in Italia, da analoga garanzia o contratto di garanzia, per un importo pari all'anticipo?**

Questi i passaggi principali: dietro fideiussione si riceve il 35% dell'importo. Si ricorda che sotto i 50.000 euro di finanziamento un anticipo del 20% è concedibile senza fideiussione; raggiunte le spese vive pari al 50% del contributo, documentate e pagate, si riceve la prima parte di pari importo a prescindere dall'anticipo. Alla fine del progetto si riceve il saldo (15% o 30%) dietro rendiconto del 100% del progetto: si riporta quanto già rendicontato, si rendiconta l'anticipo, il co-finanziamento e il saldo del finanziamento. Se non si richiede l'anticipo, si procederà con una prima tranche del 50% del contributo e con il saldo, a fine progetto, del restante 50%.

**34. La PEC è obbligatoria? È possibile fornire l'indirizzo PEC di un'altra persona all'interno della domanda di ammissione a finanziamento?**

La PEC è uno strumento necessario per le comunicazioni formali e ufficiali tra enti, cittadino e Pubblica Amministrazione e deve essere esclusivamente personale o dell'istituzione.

### **AMBITO 3, SEZIONI VII e VIII**

**35. Può presentare domanda un artista e/o critico e/o curatore cittadino italiano ma residente all'estero, regolarmente iscritto all'AIRE? Può presentare domanda un artista e/o critico e/o curatore fiscalmente residente in Italia ma di nazionalità straniera?**

I requisiti richiesti per artisti/curatori/critici direttamente promossi dal progetto sono quelli elencati all'art. 4 del bando, ovvero: essere cittadini italiani ovunque residenti, essere cittadini non italiani ma fiscalmente residenti in Italia.

**36. La domanda di ammissione può essere presentata da un collettivo formato sia da artisti che da critici e/o curatori?**

Sì, purché inteso come unica autorialità, ovvero non costituito temporaneamente o appositamente per partecipare al bando e che possa dimostrare un'attività continuativa negli ultimi anni, attraverso il curriculum richiesto tra le informazioni da inserire all'interno della domanda di ammissione. L'art. 4 del bando chiarisce ulteriormente le modalità con cui un collettivo può applicare.

**37. Con riferimento ai requisiti di ammissibilità richiesti agli artt. 4.1 e 4.2: quali sono i titoli equipollenti alla Laurea Triennale o diploma accademico di primo livello, e alla Laurea Magistrale? È necessario allegare alla domanda di ammissione al finanziamento anche un certificato di equipollenza ufficiale?**

Il bando richiede l'autodichiarazione del possesso del titolo e non un certificato di equipollenza. In merito alle equipollenze, si consiglia se possibile di chiedere informazioni all'istituto che ha rilasciato il titolo e, per ogni informazione più specifica, si rimanda alle direttive del Miur che riguardano le [Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani](#), i [Titoli accademici esteri](#) e le [Equipollenze titoli esteri](#).

**38. È possibile sviluppare un progetto che si svolga in meno di 18 mesi?**

I progetti delle Sezioni VII e VIII devono essere conclusi entro 18 mesi dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, comprese le eventuali forme di restituzione pubblica dei risultati. Ciò significa che un progetto può svolgersi anche in un minor tempo.

**39. È possibile fare domanda anche se non in possesso di una partita IVA?**

La partita IVA non è tra requisiti richiesti per la partecipazione al bando. Tutti i finanziamenti Italian Council sono al lordo di qualsiasi imposta o onere, la cui responsabilità rimane al candidato. La DGCC non entra nel merito delle questioni fiscali dei singoli candidati.

**40. È possibile avere maggiori informazioni sui costi ammissibili? Dovranno essere presentate delle fatture relative alle spese che si andranno a realizzare? Il finanziamento previsto è da considerarsi al netto o al lordo?**

Le Sezioni VII e VIII sono dei grant e non ci sono veri e propri costi ammissibili. Tuttavia, come esplicitato agli artt. 23 e 24 del bando, i fondi non possono essere usati per produrre nuove opere d'arte. Per le Sezioni VII e VIII non è richiesta una rendicontazione finanziaria, ma una relazione finale di tutte le attività svolte: il quadro economico è uno strumento per permettere alla Commissione di valutare meglio la congruità della cifra richiesta, in base al progetto e alla proposta di spese necessarie all'attuazione del progetto. Si consiglia tuttavia di conservare le ricevute e le fatture relative alle spese sostenute per sviluppare il progetto di ricerca oggetto di ammissione al bando. Il grant è al lordo di qualsiasi imposta o onere fiscale, la cui responsabilità rimane al candidato. La DGCC rimane estranea rispetto alle questioni fiscali dei singoli candidati.

**41. Nel caso della realizzazione di una piccola pubblicazione come forma di restituzione del periodo di residenza (Sezione VII) o della ricerca (Sezione VIII), questa può essere venduta oppure va considerata come copia omaggio? Quante copie possono essere previste?**

Fermo restando che la pubblicazione va intesa come una piccola produzione dedicata ai risultati della ricerca, quindi limitata anche nei costi, non ha un limite al numero di copie. Può anche essere coinvolto un editore da cui acquisire il servizio di pubblicazione, dunque essere destinato alla vendita. Sarà la commissione a valutare nel merito la singola proposta.

**42. Nel caso della realizzazione di una piccola pubblicazione come forma di restituzione del periodo di residenza (Sezione VII) o della ricerca (Sezione VIII), sono ammissibili costi per spese di traduzione, editing pubblicazione, eventuali fee per contributor?**

Sono ammessi tutti i costi necessari alla realizzazione della piccola pubblicazione sui risultati del progetto; si ricorda che sarà la Commissione a valutare nel merito la singola proposta.

**43. In merito alle forme di restituzione del periodo di residenza (Sezione VII) o della ricerca (Sezione VIII), sono da realizzarsi esclusivamente all'estero?**

Prevalentemente, ma non esclusivamente: a livello nazionale possono essere proposte delle attività di promozione e valorizzazione volte a far conoscere il progetto.

**44. In merito alla Sezione VII, tra le spese ammissibili è previsto anche il vitto che si sostiene durante la residenza?**

Sono ammesse le spese necessarie allo svolgimento della residenza e alla permanenza nella città straniera, in maniera congrua e proporzionale al periodo di residenza, tranne quelle per la produzione di opere o per la realizzazione delle mostre non esplicitamente e ufficialmente previste dal programma di residenza.

**45. In merito alla Sezione VII, in caso di residenze di ricerca per curatori, il grant può sostenere anche gli artisti coinvolti nella mostra finale da realizzare?**

I candidati sono liberi di organizzare le attività che ritengono più opportune ai fini della presentazione del proprio progetto tenendo presente che, come specificato nel bando, la borsa è intesa come sostegno alle spese di residenza e alle attività di ricerca del singolo candidato, non come finanziamento di eventuali attività espositive, per le quali la borsa è intesa a titolo di piccolo contributo. Si specifica che per "esposizione" si intende un'occasione di presentazione al pubblico delle fasi e/o dei risultati ottenuti durante la ricerca in residenza, quindi una mostra-dossier o documentaria, con organizzazione e budget più contenuti rispetto ad una mostra completa di opere e apparati, e con finalità differenti. Questo non esclude la possibilità di coinvolgere artisti di qualunque provenienza, ferma restando l'estraneità della DGCC dai rapporti tra questi e i candidati. A titolo esemplificativo, se il candidato intende pagare fee o rimborsare spese agli artisti sarà libero di farlo, ma è tenuto a specificare queste voci di spesa nel quadro economico (al momento della candidatura), che sarà soggetto a valutazione da parte della Commissione. È opportuno programmare le proprie attività sulla base degli accordi con la sede di residenza, la quale potrebbe richiedere al candidato analoghe forme di restituzione al pubblico, purché rispettino i requisiti e le finalità del bando Italian Council. Si ricorda che la congruità della somma richiesta rispetto al progetto è elemento di valutazione della Commissione.

**46. In merito alla Sezione VII, può un progetto di residenza svolgersi in due diverse sedi estere?**

Se il progetto è unico e indivisibile con, a mero titolo esemplificativo, una fase di ricerca/studio, e un'altra di sperimentazione pratica, può svolgersi anche in due diversi centri di residenza. In quel caso sarà necessario presentare due lettere di invito.

**47. In merito alla Sezione VIII, può un gruppo temporaneo presentare insieme domanda di finanziamento per un progetto di ricerca comune? È possibile altrimenti che ognuno dei componenti inoltri domanda separatamente, ma per lo stesso progetto?**

No, non è possibile inviare due domande di partecipazione distinte per il medesimo progetto di ricerca. Essendo un unico progetto di ricerca, è possibile partecipare con

un'unica domanda esclusivamente in qualità di collettivo, inteso come unica autorialità attiva da tempo e non costituitasi appositamente per un singolo progetto di ricerca, o per partecipare al bando (vedi art. 4 del bando). A riguardo, farà fede il curriculum richiesto tra il materiale informativo da allegare all'interno della domanda di ammissione al finanziamento. La Commissione valuterà poi il curriculum dei candidati nel merito.

**48. In merito Sezione VIII, è possibile presentare domanda se si è iscritti a un dottorato di ricerca, in Italia o all'estero? In caso, è possibile fare domanda per supportare parte della ricerca di dottorato in corso?**

L'art. 24 del bando chiarisce che *"la borsa non costituisce titolo accademico. I candidati sono invitati a specificare eventuali altri assegni di ricerca o borse di studio a qualsiasi titolo conferiti per lo stesso progetto, anche successivamente all'eventuale vincita del grant"*. Non ci sono specifiche di esclusione rispetto ai dottorati di ricerca, dunque il bando non osta in tal senso. Sarà la commissione a valutare nel merito la singola proposta.

**49. In merito alla Sezione VIII, la lettera di raccomandazione su carta intestata e debitamente firmata da esperti italiani o internazionali accreditati nel settore può essere scritta in una lingua diversa dall'italiano?**

Sarebbe bene fosse in inglese o comunque in doppia lingua (lingua madre e inglese o italiano), poiché le lingue utilizzate all'interno del bando sono l'italiano e l'inglese.

**50. In merito alla Sezione VIII, è possibile presentare la lettera di raccomandazione sottoscritta da parte di curatori, galleristi (privati), artisti, oppure se per esperti accreditati nel settore si intende esclusivamente in campo accademico e/o di ricerca?**

Le lettere devono essere redatte da personalità di rilievo nell'ambito dell'arte contemporanea, sia di ambito accademico sui temi di competenza della ricerca del candidato, sia di ambito artistico, critico e/o curatoriale.

**51. In merito alla Sezione VIII, sono ammissibili i costi per partecipare a workshop?**

Come già spiegato nella FAQ n° 32, non è una questione di ammissibilità quanto di congruenza di costi. Il grant è destinato a sostenere principalmente le spese vive finalizzate alla ricerca e allo sviluppo della pratica artistica/critica/curatoriale. Sono ammessi tutti i costi necessari alla ricerca e, tra le varie attività che possono essere rientrare, a mero titolo esemplificativo: viaggi di studio e ricerca (*field trip*), noleggio strumentazione, workshop, laboratori, purché strettamente connessi alla propria ricerca.

**52. In merito alla Sezione VIII, tra le spese ammissibili è possibile includere anche le tasse di iscrizione a un corso di studio post-laurea?**

Il grant sostiene il progetto di ricerca dell'artista, ma non direttamente l'iscrizione e le relative tasse per frequentare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, come i Master universitari italiani di I e II livello.

**53. In merito alla Sezione VIII, tra le spese ammissibili è possibile includere i costi associati alle ore di lavoro di ricerca da parte del soggetto proponente?**

Il grant comprende già per sua natura il sostegno all'artista e al tempo impiegato nella ricerca teorica e pratica, che può essere indicato, sempre in misura minore e comunque

congrua rispetto al sostegno delle attività di promozione del progetto di ricerca. Sarà la Commissione a valutare la congruità della cifra richiesta rispetto alla ricerca proposta.

**54. In merito alla Sezione VIII, tra le spese ammissibili è possibile includere i costi di viaggio e supporto alla cura dei figli dei soggetti proponenti, in caso di viaggi di studio e di presentazione della ricerca all'estero?**

Sì, sono ammissibili i costi per figli minori a carico, fino all'età scolare (6 anni).

**55. In merito alla Sezione VIII, tra le spese ammissibili è possibile includere compensi per la documentazione dei momenti di presentazione e/o restituzione della ricerca (a mero titolo esemplificativo: fonico, fotografo, cameramen in occasione di talk o workshop)?**

I Costi relativi alla documentazione del progetto sono ammissibili purché il materiale prodotto resti nelle finalità della mera documentazione ricordando che, secondo l'art. 24 del bando, la borsa non sostiene la produzione di opere.

**56. In merito alla Sezione VIII, tra le spese ammissibili è possibile inserire come spesa da sostenere fee e costi di viaggio per eventuali relatori invitati a un convegno o conferenza, inteso come momento di restituzione della ricerca?**

Come indicato all'art. 24 del bando, la borsa è dedicata a sostenere prevalentemente la pratica artistica, critica e curatoriale del candidato e non la produzione di opere, mostre o pubblicazioni scientifiche. Considerando un convegno con relatori come un'attività prettamente scientifica, in questo caso appare più congruo considerare costi ammissibili quelli di partecipazione dell'artista stesso a tale conferenza, e non i suoi costi di organizzazione generale. Sarà tuttavia la Commissione a valutare nello specifico le spese necessarie menzionate, per misurare la congruità economica della proposta presentata.

## **AMBITO 2, SEZIONI II, III, IV, V e VI**

**57. Per quanto riguarda la sezione II - Mostra monografica di artista italiano presso una istituzione straniera, la domanda può essere effettuata esclusivamente da una istituzione straniera, o tale istituzione straniera deve collaborare necessariamente con una istituzione italiana?**

La domanda può essere inoltrata da istituzioni culturali italiane e/o straniere aventi come fine la promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea (art. 18). Pena esclusione, qualora il proponente sia italiano, è obbligatoria una lettera di invito dell'istituzione straniera organizzatrice dell'evento, o un accordo di partenariato con la stessa (cfr. art. 18.2.3, lettera b). Pertanto: se l'istituzione proponente è straniera ed è l'organizzatrice della mostra non è necessario nessun accordo; se l'applicante è straniero ma non l'organizzatore dell'evento, è necessario un accordo di partenariato o una lettera di invito che dimostri l'impegno alla mostra; se l'applicante è italiano è obbligatoria la lettera di invito dell'istituzione straniera che organizza la mostra o un accordo di partenariato.

**58. Rispetto alla sezione II - Mostra monografica di artista italiano contemporaneo, riguardo alle tempistiche di esecuzione del progetto, una mostra che inauguri nell'autunno del 2022 per chiudere sei mesi dopo è ammissibile, considerando che**

**nel bando si dice che il progetto deve avviarsi trenta giorni dopo la proclamazione dei vincitori? Per avvio del progetto si intende l'apertura della mostra o l'inizio dei lavori per l'organizzazione della mostra?**

I progetti devono chiudersi 18 mesi dopo il mese successivo alla pubblicazione delle graduatorie. Questo non significa che la mostra debba inaugurare trenta giorni dopo la il decreto di pubblicazione dei risultati, ma sicuramente che deve concludersi entro i 18 mesi successivi. Questo significa che il limite posto dal bando per l'avvio dei progetti non è inteso per l'opening della mostra ma per l'avvio dei lavori.

**59. Tra i costi non ammissibili per la sezione II, c'è quello della fee all'artista. Tuttavia, pare di capire che la fee per l'artista è un requisito necessario nella presentazione del progetto? Vuol dire che va indicato nel quadro economico nella colonna "soggetto proponente" e che rientra quindi nel 20% di costi che il soggetto proponente si impegna ad assumere a proprio carico?**

Come chiaramente scritto nel bando, il fee nelle mostre è previsto ma a carico del proponente (vale a dire che deve rientrare nella quota di co-finanziamento del proponente, cfr. FAQ n. 22).

**60. Quanto sopra per il fee artista, vale anche per le "spese relative alla produzione e/o acquisizione di opere o installazioni site specific"? Tali spese possono essere previste nel quadro economico a comporre il 20% a carico dell'ente?**

Per la sezione II, la produzione e/o acquisizione di opere o installazioni *site specific* in caso di una mostra è a carico del proponente e rientra nel 20% di co-finanziamento. Tali spese non devono in nessun modo essere coperte da finanziamento Italian Council. Si ricorda che per il finanziamento di produzione e acquisizione di progetti artistici da destinare a una collezione pubblica italiana e relativa promozione internazionale, si fa riferimento all'ambito 1.

**61. Nel caso della sezione II - ambito 2, mostra monografica, l'artista deve figurare come "partner" e avere un contratto da partner? o basta un contratto da artista?**

Il contratto tra artista e proponente non è disciplinato dal bando, dunque resta nell'ambito dei rapporti privati stipulati con terzi dal proponente nei meriti dei quali la DGCC non può entrare. Resta il fatto che l'artista non figura come partner poiché non è un soggetto con personalità giuridica (cfr. art. 2 del bando).

**62. L'Ambito II, e in particolare la Sezione II, è quello di nostro maggiore interesse. È possibile parteciparvi come persone fisiche e non giuridiche?**

Come è esplicitamente indicato nel bando, per gli ambiti 1 e 2 possono applicare solo persone giuridiche, in possesso dei requisiti dell'art. 4.3, vale a dire istituzioni pubbliche e private non profit attive nel campo dell'arte contemporanea.

**63. È possibile presentare domanda nella sezione III per la partecipazione di una artista con un'opera-performance a un festival di opera, musica e teatro? Non sono chiari quali linguaggi sono ammissibili (video, sound, etc...)**

Il bando Italian Council è rivolto alle arti visive contemporanee senza limitazioni nell'uso dei linguaggi. Nelle arti visive possono rientrare anche video, performance e opere di sound art, purché non assimilabili a spettacoli teatrali, musicali o coreografici, o ambiti non di

competenza di questa Direzione Generale (cfr. FAQ n. 2). Sarà la commissione a valutare la pertinenza della proposta e del festival con gli obiettivi del bando.

**64. Rispetto alla sezione IV dedicata ai Guest Curators, sarebbe possibile coinvolgere una pluralità di istituzioni culturali come partners del progetto al fine di promuovere l'attività di un critico italiano in più parti del mondo stabilendo partnerships con gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo? In questo contesto, vi sono dei limiti riferiti al numero di attività/iniziativa che sarebbero eventualmente finanziate? O sarebbe ammissibile coinvolgere diversi Istituti in diverse zone del mondo per realizzare molteplici eventi di arte contemporanea?**

La sezione IV non finanzia progetti curatoriali, ma rimborsa le spese vive di ospitalità dei curatori e dei critici per istituzioni che li invitano per la curatela di una mostra o di una manifestazione e una quota parte per catalogo e comunicazione.

**65. L'art. 20 indica che possono presentare domanda: Musei, enti culturali pubblici e privati, fondazioni, associazioni culturali, e altri soggetti con personalità giuridica, purché tutti senza scopo di lucro, stranieri, (inteso: che organizzano una mostra o una manifestazione) aventi come fine la promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea, che invitino curatori e critici di cittadinanza italiana o fiscalmente residenti in Italia. Si è corretti nell'interpretarlo come segue: Un'associazione culturale italiana non può partecipare, ma qualora il curatore italiano della suddetta associazione fosse invitato da partner internazionali, queste ultime potrebbero partecipare al bando?**

Non può presentare domanda una associazione italiana, ma può presentare domanda solo un'istituzione straniera che invita un curatore italiano a prescindere dal fatto che faccia o non faccia parte di una associazione culturale. L'invito è infatti alla persona fisica e non all'associazione.

**66. Qualora si chiedesse un finanziamento a ragione dell'invito di un guest curator per una mostra all'estero, che tipo di spese potrebbe coprire il finanziamento? Qualora il finanziamento sia per la realizzazione di un catalogo con editore internazionale (o, per esempio, di un numero monografico di rivista internazionale), il finanziamento potrebbe coprire anche eventi a sostegno e promozione dell'uscita del catalogo (per esempio conferenze/talks, rassegne musicali e cinematografiche, etc.)? Sarebbe eventualmente possibile richiedere un finanziamento per entrambe le cose, e cioè per l'invito del curatore e per la realizzazione di una pubblicazione, o una cosa escluderebbe l'altra?**

La sezione IV dedicata al sostegno di spese per *guest curator* copre i costi vivi sostenuti dall'istituzione per l'invito del curatore e un contributo in quota parte per comunicazione e catalogo. Si trova risposta esaustiva al quesito circa le spese leggendo l'art. 20.1.

Per quanto riguarda il volume, come si legge nella sezione V del bando, il finanziamento copre le spese di produzione e promozione internazionale della pubblicazione internazionale (art. 21). Resta fermo che tutte le attività promozionali devono essere connesse con la valorizzazione della pubblicazione.

Per quanto riguarda il cumulo delle azioni, come si legge all'art. 2, paragrafo Vincoli, del bando, non è possibile, pena esclusione, presentare domanda per più di una azione e/o per

uno stesso progetto anche se presentate da differenti proponenti. Pertanto, le due cose non sono cumulabili.

**67. Per quanto riguarda la sezione V – Pubblicazioni internazionali, da bando, ciò che si descrive in fase di sottomissione di proposta, deve coincidere con il lavoro finito. Se qualcosa mutasse in corso d'opera – ma il preventivo resta uguale – è un problema?**

Il bando richiede, oltre a una necessaria presentazione del progetto, una scheda di massima volta ad accertare, oltre agli argomenti e ai *contributors* previsti, anche la congruità dei costi, come si trattasse di un qualsiasi preventivo. Va da sé che il progetto può subire fisiologiche variazioni di assestamento. Quello che non può cambiare in nessun modo sono il curatore principale o l'autore (promossi dal progetto) e l'argomento centrale della trattazione. Qualora ci fosse in futuro una variazione di costi chiaramente il finanziamento concesso non può cambiare, a meno che non scenda il costo generale del libro (di conseguenza il finanziamento va tagliato). Se i costi aumentano, viceversa, sono tutti a carico del proponente.

**68. Per quanto riguarda la sezione V, il soggetto proponente può essere l'autore/i della pubblicazione? O deve presentare domanda un museo, istituzione, fondazione senza scopo di lucro etc?**

Il soggetto proponente non può essere l'autore/i della pubblicazione. La domanda deve pervenire da un museo, una istituzione, una università o un ente non profit attivo nel campo del contemporaneo.

**69. Per la candidatura al bando Italian Council - Ambito 2 in merito a una pubblicazione di un artista e/o curatore e/o critico vivente, di cittadinanza italiana o fiscalmente residente in Italia, dedicata alla sua ricerca e/o pratica (concept book), è contemplata ed è ammissibile anche una pubblicazione su un architetto vivente e operante in Italia e all'estero o se deve essere specificatamente un artista in senso stretto.**

Il bando è dedicato alle arti visive, anche se in senso ampio. Una pubblicazione sul lavoro architettonico puro o in senso stretto non rientra tuttavia nelle casistiche ammissibili, a meno che l'architetto non operi anche nell'ambito delle arti visive o porti avanti ricerche di confine tra le due discipline.

**70. Rispetto al proponente capofila e/o partner di progetto in relazione all'Ambito 2, Sezione V, può una curatrice indipendente (con P.IVA) essere il Soggetto Proponente capofila? Se sì, può una SRL che opera in ambito artistico-culturale essere partner di progetto?**

Come legge nel bando, solo gli enti pubblici e privati non profit (quindi non una SRL) in possesso sei requisiti di cui all'art. 4 possono presentare domanda per gli ambiti 1 e 2.

**71. Per quanto riguarda la Sezione V – Produzione editoriale internazionale, che ruolo ha l'editore? In particolare, il rapporto tra soggetto proponente e la casa editrice deve essere equivalente a una partnership di progetto o a un rapporto di fornitura? Qualora l'editore figurasse come sponsor tecnico, il suo contributo potrebbe essere rendicontato a copertura della quota di co-finanziamento richiesta dal Bando? Può essere co-finanziatore o sponsor?**

L'editore, essendo un ente che eroga un servizio pagato con il finanziamento ottenuto, non può essere in nessun modo partner culturale o partner di progetto a prescindere che sia

ente di profitto o non profit (art. 2). I partner non possono infatti ricevere introiti dal finanziamento.

Per un progetto editoriale, che è un caso *sui generis*, l'editore è, di per sé, figura autonoma e centrale nel progetto, alla stregua di un partner culturale. Può essere eventualmente uno sponsor tecnico se offre il suo servizio gratuitamente (extra budget, quindi la quota non è rendicontabile come co-finanziamento) o parzialmente gratuitamente (solo una parte è coperta dal budget). L'editore può essere eventualmente anche un co-finanziatore, fermo restando che il suo contributo sia erogato per attività esterne a quelle legate al servizio che eroga (per esempio, può co-finanziare attività di comunicazione o promozione, ma non legate strettamente alla produzione della pubblicazione del quale è fornitore). Il co-finanziamento, in questo caso, è certificato da una lettera di impegno a co-finanziare tali attività da parte dell'editore.

**72. Per proposte dell'Ambito 2, Sezione V, oltre alla lettera di partnership tra capofila e partner del progetto e le lettere dei partner culturali esteri, occorre una lettera anche tra gli attuatori (capofila e partner del progetto) e l'Editore? E cosa deve contenere?**

Il bando non richiede una lettera tra proponenti ed editore. Il rapporto con l'editore è dichiarato nel progetto e fa fede ed è vincolato quanto scritto nel progetto, poiché presentato sotto forma di auto dichiarazione a norma del DPR 445/2000. Tuttavia, il bando non vieta l'invio di una lettera di impegno dell'editore assieme agli altri documenti.

**73. Rispetto ai Progetti Editoriali Internazionali (sezione V), i progetti riguardano solo prodotti editoriali cartacei o anche in altri media? Può una webradio e i suoi programmi di arte contemporanea essere ammessi come prodotto editoriale?**

Il bando non indica che il progetto editoriale debba essere cartaceo, digitale, audio o altro, ma resta fermo il fatto che si debba trattare appunto di una pubblicazione e non di oggetto di altra natura. In ogni caso i progetti devono avere i requisiti richiesti all'art. 21. La webradio può essere soggetta proponente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Sarà poi la commissione a valutare nel merito il progetto.

**74. Per una produzione editoriale che prevede un curatore, e il cui argomento presuppone di trattare numerosi artisti, è necessario allegare nella piattaforma il documento di identità/codice fiscale solo del curatore oppure anche quello degli artisti di cui si menziona la ricerca nella pubblicazione?**

Nell'ambito della produzione editoriale deve essere chiaro chi è direttamente promosso. Se è una monografica di un artista vivente o un *concept book* l'artista, se è un progetto curatoriale il curatore, se un affondo critico, il critico. Chi è direttamente promosso è sempre e solo un soggetto e di quel soggetto sono richiesti i documenti.

**75. Se l'Ufficio Ricerca di una università viene coinvolto nel progetto in qualità di partner e deve quindi soddisfare il requisito di essere attivo nell'ambito del contemporaneo, come è dimostrabile? Devono essere state promosse ricerche in questo ambito?**

Se un dipartimento o un centro di ricerca universitario è proponente o partner di progetto deve dimostrare di aver svolto ricerca o comunque attività legate al contemporaneo come richiesto all'art. 4.3. Se è partner culturale deve essere semplicemente coerente con la ricerca presentata. In quest'ultimo caso la commissione potrebbe valutarne l'ammissibilità.

**76. Vorremmo realizzare all'inizio del progetto un workshop con l'artista e tutti gli autori e autrici coinvolti. Questo workshop sarebbe direttamente finalizzato alla discussione e produzione del *concept book*. Possiamo inserire una voce di questo genere nel budget?**

Rispetto ai progetti, è ammissibile tutto quanto è strettamente legato alla produzione del progetto editoriale. Se il workshop è finalizzato alla produzione del progetto editoriale può essere incluso.

## **AMBITO 1**

**77. Se si volesse partecipare al Bando per la produzione di una nuova opera di artista italiano, invitato ad una Biennale internazionale, è possibile applicare all'Ambito 1 sezione I come Lead Applicants con la Biennale estera come partner di progetto? Oppure, trattandosi di una Biennale bisogna necessariamente applicare all'Ambito 2 sezione III?**

l'art. 17 indica che sono finanziabili: *“Progetti che prevedono committenze da istituzioni straniere, o da partenariati costituiti da istituzioni italiane e straniere, per l'incremento delle collezioni pubbliche italiane attraverso la produzione – anche in occasione di residenza e/o mostra – di un'opera di un artista vivente di cittadinanza italiana o fiscalmente residente in Italia, con relativa promozione internazionale e nazionale.”*

La produzione in occasione di una biennale rientra pertanto nella fattispecie mostra. La sezione III dell'ambito 2 riguarda un altro tipo di progetto, vale a dire il solo supporto alla partecipazione a una biennale o altro tipo di manifestazione espositiva internazionale, coprendone i costi vivi ammissibili. Pertanto, fermo restando il partenariato necessario con una istituzione straniera (in questo caso una biennale straniera – su cosa si intenda nello specifico per istituzione straniera e internazionale si rimanda anche alla FAQ n. 3) e il fatto che tutto quanto prodotto con il finanziamento Italian Council – sulla base e con i vincoli di quanto indicato all'art. 17 – deve finire in una collezione pubblica italiana, è possibile partecipare per la produzione di un'opera di un artista italiano realizzata in occasione di una biennale.

**78. Un museo può essere a un tempo attuatore, partner culturale e collezione di destinazione? In questi ultimi due casi, può esserlo anche di più progetti?**

I vincoli dell'art. 2 sono solo per chi è proponente (capofila o partner di progetto). Come indicato all'art. 2 chi è attuatore di un progetto può essere partner culturale di altri. Il bando, inoltre, non pone limiti alle opere che possono essere accolte dai musei, anche se si è capofila di altro progetto. Come in altri casi, si può sia accogliere l'opera che essere partner culturali se si collabora per attività promozionali. In quest'ultimo caso.

**79. Il museo di acquisizione dell'opera deve figurare come partner di progetto o può figurare come partner culturale? Nel caso in cui sia partner culturale non può ricevere soldi per le prestazioni fornite, giusto? Può ricevere un rimborso per le spese vive? Ad esempio, installazione dell'opera, materiale tecnico da affittare, tecnici?**

Il museo di destinazione figura nella sezione “museo di destinazione” del formulario e ha un ruolo a sé. Tuttavia, può essere partner di progetto se svolge attività progettuali o partner

culturale se svolge attività promozionali. Per esempio, se ci sarà una mostra di presentazione, deve essere partner culturale.

Non sono previste nel bando spese di allestimento permanente al museo, poiché sono equiparabili a spese di investimento che non sono ammissibili. Sono ammissibili spese di trasporto e affini sino al museo. Unica eccezione è se si tratta di opere *site specific* realizzate appositamente per lo spazio museale. Nessuno al di fuori dei fornitori può ricevere pagamenti per prestazioni. Le spese sono a carico dei proponenti e le fatture devono essere intestate tutte al proponente capofila e/o partner di progetto, anche per attività svolte in occasione di mostre e attività promozionali presso i partner culturali.

**80. Per i singoli pezzi previsti nel progetto indicati all'art. 17, si intende i componenti materiali, le parti dell'opera? Oppure riguarda il numero relativo a possibili edizioni dell'opera?**

Il bando, all'art. 17 recita: *“È ammessa la produzione di un singolo progetto artistico, senza limiti di espressione e di linguaggi, realizzato da un artista italiano o fiscalmente residente in Italia. Tale progetto può essere costituito da uno o più elementi (a titolo meramente esemplificativo: una serie), da intendersi non come opere autonome.”*

Se l'opera è composta da più elementi, dunque, si dovrà indicare l'esatto numero di pezzi (componenti) previsti per il progetto artistico.

**81. Per opere che prevedono installazioni sonore o opere di sound art, sono ammessi impianti di amplificazione o riproduzione della traccia sonora?**

L'impianto di amplificazione o riproduzione non è ammissibile al finanziamento, in quanto spesa di investimento e dunque rientrante nei costi non ammissibili (art. 17.1).

Sono ammissibili solo strumentazioni tecnologiche se intrinseche all'opera, considerati alla stregua di “materiali” dell'opera, non strumenti di riproduzione necessari all'allestimento della stessa.

**82. In caso di installazioni complesse che prevedono impressioni a contatto o tracce sonore, sono considerate come opere uniche o possono essere previste le tre edizioni?**

Le copie uniche sono per le opere “riproducibili” o seriali. Le impressioni dirette non sono considerabili seriali, ma lo sono le componenti sonore. Tuttavia, se si prende in considerazione un'opera installativa complessa, composta prevalentemente da elementi non riproducibili, è ammessa la realizzazione in una edizione massima di tre, ricordando che soltanto la prima delle tre può essere finanziata dal bando.